



**APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI WEB
IN LINGUAGGIO PHP SU ZEND FRAMEWORK
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
("CNPADC")**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
Articolo 1. Oggetto della fornitura.....	3
Articolo 2. Modalità di espletamento della fornitura	4
Articolo 3. Proprietà dei prodotti.....	4
Articolo 4. Durata contrattuale	5
Articolo 5. Corrispettivo	5
Articolo 6. Avvio dell'esecuzione del contratto	5
Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario	5
Articolo 8. Quinto d'Obbligo	6
Articolo 9. Collaudo e verifica di conformità	6
Articolo 10. Inadempimenti e penalità	6
Articolo 11. Pagamento delle fatture.....	7
Articolo 12. Revisione dei prezzi	7
Articolo 13. Garanzia definitiva.....	8
Articolo 14. Divieto di cessione del contratto. Subappalto	8
Articolo 15. Responsabilità e Danni a terzi	8
Articolo 16. D.U.V.R.I.....	9
Articolo 17. Normativa di rinvio	9

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI WEB IN LINGUAGGIO PHP SU ZEND FRAMEWORK

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara per l'affidamento

P R E M E S S E

Con l'appalto di cui al presente Capitolato, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("CNPADC"), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare *la fornitura di n. 120 giornate di servizi professionali specialistici per lo sviluppo di applicazioni web con linguaggio PHP in Zend Framework*, che dovranno essere eseguiti puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche "Capitolato") ..

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto che sarà sottoscritto e di cui il presente Capitolato costituisce sin d'ora parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole alla CNPADC.

La CNPADC si riserva altresì di variare i termini della fornitura qui disciplinati qualora tali modifiche si rendano necessarie per sopravvenuti interventi di tipo amministrativo o normativo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché dalla CNPADC.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la *fornitura* di servizi professionali specialistici per lo sviluppo di applicazioni web in linguaggio PHP basate su Zend Framework sia ad uso interno che ad uso esterno della CNPADC.

Tali applicazioni dovranno essere sviluppate utilizzando i seguenti linguaggi di programmazione:

- PHP;
 - Laminas;
 - Mezzio;
 - Swoole;
 - Doctrine;
 - Finite State Machine;
 - MongoDB;
- Drupal;
- Golang;
- JavaScript;
- TypeScript;
- React;
 - NextJS;
- Html;
- CSS;

Per l'organizzazione e la gestione dei dati all'interno delle applicazioni dovrà essere utilizzato un pattern architetturale EDA (Event-driven Architecture) e per la trasmissione degli stessi dati in tempo reale e la registrazione degli eventi dovrà essere utilizzato un Database EventStore DB.

Le applicazioni che verranno sviluppate, inoltre, dovranno interagire ed integrarsi con i seguenti Database in uso presso la CNPADC:

- Redis;
- Mongo vers. 5.0.12 o successive;
- Oracle vers. 19;
- MySQL vers. 5.7.11-enterprise-commercial-advanced-log o successive;
- IBM Informix Dynamic Server Version 14.10.FC5;
- MinIO Version: 2017-10-27T18:59:02Z o successive;

Per la containerizzazione e l'orchestrazione delle applicazioni che verranno sviluppate, si utilizzerà una tecnologia basata su ambiente OpenShift vers. 4.10.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- Certificazione Zend PHP
- Certificazione Zend Framework 1
- Certificazione Zend Framework 2
- Certificazione Laminas

ed aver maturato n. 10 anni di esperienza professionale sui sistemi oggetto di appalto.

Articolo 2. Modalità di espletamento della fornitura

L'erogazione delle giornate di servizi professionali oggetto di contratto dovrà essere preventivamente concordata con la CNPADC secondo le proprie necessità.

La CNPADC potrà esprimere le proprie necessità di erogazione delle giornate entro le 24 ore antecedenti la giornata di consulenza richiesta.

L'erogazione delle giornate di consulenza potrà essere prevista sia con interventi da remoto che on site secondo le necessità espresse dalla CNPADC.

L'aggiudicatario dovrà fornire un report settimanale delle giornate erogate con relativo dettaglio delle attività svolte.

Articolo 3. Proprietà dei prodotti

La CNPADC acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale del Software, ivi inclusi i relativi codici sorgente.

Per quanto sopra, l'Aggiudicatario si obbliga a trasferire **in modo perpetuo** tutti i diritti di proprietà intellettuale del Software, titoli ed interessi riguardanti il Software (ivi inclusi i diritti di utilizzazione economica del Software anche ai sensi della Legge n. 633/41 e/o di ogni vigente disposizione di legge) - fatti salvi i diritti di terzi - e tutti i marchi, nomi e loghi utilizzati per, o in connessione con, il Software, tra cui:

- proprietà di tutti i supporti contenenti le copie del Software;
- tutti i diritti relativi alla documentazione, tutoriali, istruzioni e file guida e tutti gli altri documenti e articoli relativi al Software;
- tutti i diritti alle modifiche, accrescimenti, migliorie, lavori derivati e altri lavori basati in tutto o in parte sul Software;

Inoltre, l'Aggiudicatario assume ogni responsabilità, impegnandosi nel contempo a manlevare e tenere indenne la CNPADC, per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della CNPADC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La CNPADC si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

Articolo 4. Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di 3 anni (tre anni) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

Il Contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni normative, tecnico ed economiche, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, su espressa comunicazione scritta della CNPADC, nei limiti del corrispettivo di cui al successivo art. 5, qualora alla scadenza prevista non siano state esaurite le 120 giornate di servizi professionali specialistici a disposizione della CNPADC.

Inoltre, il contratto potrà avere una durata inferiore a quella inizialmente prevista e lo stesso dovrà intendersi automaticamente concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte della CNPADC, ove le suddette 120 giornate di servizi professionali specialistici a disposizione della CNPADC fossero esaurite prima dello scadere del termine di durata contrattuale..

Articolo 5. Corrispettivo

Il corrispettivo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 1° (primo) acconto pari al 25% dell'importo di aggiudicazione verrà corrisposto alla sottoscrizione del contratto;
- 2° (secondo) acconto pari ad un ulteriore 25% dell'importo di aggiudicazione verrà corrisposto a seguito dell'erogazione di n. 30 giornate di servizi professionali specialistici;
- 3° (terzo) acconto pari ad un ulteriore 25% dell'importo di aggiudicazione verrà corrisposto a seguito dell'erogazione di ulteriori n. 30 giornate di servizi professionali specialistici;
- 4° (quarto) acconto pari ad un ulteriore 25% dell'importo di aggiudicazione verrà corrisposto a seguito dell'erogazione delle restanti n. 60 giornate di servizi professionali specialistici.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la fornitura, ed ogni onere spesa e/o costo aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Articolo 6. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria

preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

Articolo 8. Quinto d'Obbligo

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023), la CNPADC può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 9. Collaudo e verifica di conformità

La CNPADC verifica la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D.lgs 36/2023 nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il Contratto.

L' Aggudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell'appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura/servizio al Capitolato tecnico. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Aggudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato.

Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato. E' facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori collaudi o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte.

Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un "Verbale di verifica di conformità". Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di "Data di accettazione".

La Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fornitura.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Articolo 10. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento della fornitura, la CNPADC, fatto

salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario - ai sensi dell'art. dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023- delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in **misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui la fornitura inizierà ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Dalla data di efficacia della risoluzione del contratto di cui al precedente periodo, l'aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Articolo 11. Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica nelle modalità indicate nel Contratto.

Il pagamento avverrà previo accertamento della corretta esecuzione della fornitura nonché della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 12. Revisione dei prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 36/2023.

Qualora l'Aggiudicatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di forniture/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo di contratto, la stessa dovrà presentare alla Stazione Appaltante formale richiesta di adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, mediante PEC; l'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione a comprova della variazione intervenuta.

Il Responsabile Unico del Progetto condurrà apposita istruttoria al fine di verificare l'eventuale effettiva

maggior onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate del costo del servizio risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, in particolare, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di costo e di prezzo in esame sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare idonea garanzia, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, il cui importo verrà calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria in esame può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussoria e le polizze assicurative previste dal D.lgs. n. 36/2023 sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, resta ferma la disciplina stabilita dall'art. 119 del D. lgs 36/2023.

Articolo 15. Responsabilità e Danni a terzi

L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni danno (a persone o a cose) che, per causa imputabile ad esso

o al personale addetto all'esecuzione del servizio, possa derivare alla CNPADC e/o a terzi nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, sollevando la CNPADC da qualsivoglia responsabilità al riguardo. A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver contratto apposita polizza assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio della propria attività con un massimale non inferiore a € 2.000.00,00 (euro duemilioni/00) per anno.

Articolo 16. D.U.V.R.I.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Articolo 17. Normativa di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nello schema Contratto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato le Parti si riportano alla disciplina di Gara nel suo complesso ivi compresa la Richiesta di Offerta, alle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto che sarà sottoscritto e di cui il presente Capitolato costituisce sin d'ora parte integrante e sostanziale e all'offerta tecnica/economica, che sarà avanzata dall'Operatore economico e quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023.